

Diamo comunicazione dell'avvenuta costituzione del movimento dei presidi idonei per l'immissione nei ruoli del personale direttivo, pubblicando la proposta dell'articolo di legge scaturito dagli incontri fra colleghi invitando coloro che sono interessati ad inviarci emendamenti e suggerimenti.

Sistemazione dei Presidi idonei.

Art. 1

Il Ministero della P.I. è autorizzato a bandire, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un concorso per soli titoli, distinto per tipi di istituti, riservato a coloro i quali siano stati dichiarati idonei o comunque inclusi in graduatoria di merito per posti di Preside nella scuola secondaria di I e II grado e che non appartengano già ai ruoli del personale Direttivo. Il Ministero della P.I. disporrà che il concorso di cui al precedente comma sia effettuato sulla base di una ripartizione regionale od interregionale dei posti, secondo quanto stabilito dall'art. 31 del D.P.R. 417/74.

Art. 2

Le domande per la compilazione delle graduatorie del concorso di cui all'art. precedente saranno indirizzate al sovrintendente scolastico di non più di due ripartizioni regionali o interregionali; gli interessati potranno chiedere di essere inclusi in non più di tre graduatorie per le quali hanno titolo. Coloro che presenteranno domanda per l'inclusione in più di una graduatoria dovranno esprimere una preferenza che tuttavia non è vincolante.

Art. 3

Le graduatorie per il concorso di cui all'art. 1 saranno formate esclusivamente sulla base del punteggio complessivo riportato nel concorso per esami e titoli a posti di preside corrispondente alla graduatoria o alle graduatorie nelle quali gli interessati chiedono di essere inclusi (se tale punteggio non è stato espresso in centesimi, va rapportato a cento) e sulla base dei titoli di servizio e di cultura conseguiti dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda relativa all'ultimo concorso a cui l'interessato ha partecipato.

Saranno valutati anche i titoli di servizio conseguiti prima della scadenza per la presentazione della domanda per la partecipazione all'ultimo concorso e non esibiti in quella sede; tali titoli potranno essere esibiti soltanto dietro dichiarazione di responsabilità da parte degli interessati i quali dovranno dichiarare di non avere presentato i titoli predetti in sede di concorso. Il Ministero per la P.I. predisporrà un'apposita tabella di valutazione.

Art. 4

Gli inclusi nella graduatoria del concorso di cui all'art. 1, hanno diritto al 50 per cento dei posti di presidenza disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico fino all'esaurimento delle graduatorie medesime. L'assegnazione della sede e della presidenza avverrà su convocazione degli interessati da parte dell'Ufficio regionale o interregionale. In caso di impossibilità a presentarsi, l'assegnazione verrà fatta d'ufficio sulla base delle preferenze espresse.

Il Sindacato Sociale Scuola, da sempre avverso alla logica massificatoria in questioni riguardanti il reclutamento del personale docente e del personale direttivo, ritenendo che i colleghi che siano stati inclusi in graduatorie di merito di pubblici concorsi abbiano avuto un riconoscimento di titolo e soprattutto di capacità, specialmente nei casi (numerosi per quanto riguarda i presidi idonei) di concorsi ordinari, dichiara la sua disponibilità ed il proprio impegno a sostenere la battaglia del movimento dei Presidi idonei in tutte le sedi, anche all'interno della F.I.S.

Per il Sindacato Sociale Scuola si tratta di una questione di giustizia verso una categoria già provata da numerosi atti di ingiustizia. Si veda, a questo proposito, la politica del "preside precario" ampiamente avversata fin dal 1979 dal nostro Sindacato.

In questa logica il Sindacato Sociale Scuola ha fatto pervenire al Ministro della P.I. il testo di una lettera che pubblicheremo nel prossimo numero.

Riforma della Secondaria

L'UTOPIA DI UNA SCUOLA INTROVABILE

L'attivismo del governo Craxi sembra aver contagiato anche il Ministro della Pubblica Istruzione, on. Falcucci, che pare decisa a licenziare, comunque, la riforma delle superiori, costi quel che costi, e il costo, ovviamente, è destinato a pagarla la società italiana, nel suo complesso. Per questo motivo è tanto più probabile che l'occasione che avrebbe potuto portare consiglio e far rimeditare i punti più problematici (la sosta forzata dovuta allo scioglimento della legislatura) non sia colta, nella fretta di approvare un provvedimento che dovrebbe apparire qualificante di una nuova politica scolastica.

Non si può dimenticare, tuttavia, che il progetto nasce come frutto del peggior compromesso su linee di riforma che oggi non sembrano più condivise dalle stesse forze politiche che le hanno prodotte. Spia di questo disagio è anche il calo del dibattito intorno all'argomento, proprio quando si va a stringere sui punti fondamentali; non può del resto avere idee chiare in proposito una maggioranza politica che non solo non esprime un convincimento comune di politica culturale, ma non sa nemmeno definire una coerente politica riguardo al mondo del lavoro; e basta, per convincersene, dare un'occhiata alla situazione del dibattito politico su pensionamento e previdenza sociale. La mancata soluzione, da parte del progetto di riforma, del rapporto scuola-lavoro, se non nel senso riduttivo e peggiorativo di perpetuare gli errori commessi con l'attuazione della riforma della scuola media nel biennio unico, né formativo né professionalizzante, vizia al fondo qualsiasi buona intenzione; di modo che la decretazione che riempirà di contenuti lo schema di riforma, affidata per delega al Ministro della Pubblica Istruzione, non appare del tutto ovvia e definibile nella sua fisionomia. Il minimo che possa capitare è che, nel pur lodevole intento di svecchiare i programmi e introdurre nuove materie, aggiornate e qualificanti, si finisca per dare nell'insieme un assetto schizofrenico alla scuola superiore, ove si riproponga, ad esempio, quella frammentazione delle cosiddette "scienze umane" che il più avvertito mondo universitario va ricongiungendo sotto il nome di "filosofia". La troppo facile ironia sugli appelli levatisi a difesa del latino nella nuova scuola superiore non dovrebbe farci dimenticare che, pur meno vistoso, un identico problema si agita nelle facoltà scientifiche; così ad esempio il COASSI - Comitato di coordinamento delle Associazioni Scientifiche Italiane - ha nel 1982 inviato una mozione critica e proposte di modifica al Ministro della P.I., rilevando, fondamentalmente, "come (il testo di riforma) ricachi l'errore di declassare l'insegnamento scientifico limitandone le finalità a specifici obiettivi professionali, in sostanza non riconoscendone il carattere formativo".

Sicché, in definitiva, poiché le contraddizioni di fondo potrebbero essere sanate solo da una realizzazione quanto mai prudente ed efficace, quale non siamo ormai da molto tempo abituati a vedere, stanti i congeniti vizi del sistema politico, non si può non ripetere nuovamente qual è il vizio di origine del progetto di riforma, quel "duplice scopo" di cui parla l'articolo 1, e cioè l'utopia di una scuola introvabile, che sia capace di creare studenti maturi sia per l'Università che per la professione, senza che l'uno o l'altro dei due aspetti,

per così dire la scienza e la tecnica, abbiano a risentirne.

Forse per qualcuno il nostro convincimento avrà un vago sentore di eresia, ma siamo profondamente convinti che, tutto sommato, la scuola superiore in Italia, ed in particolare il Liceo, a parte programmi e strutture (laboratori, palestre, servizi in genere), sia una delle poche cose che funzionano. Quel che non funziona, piuttosto, è il livello culturale e l'efficienza professionale di troppo numerosi docenti e causa di ciò è certamente, in un contesto degradato, la politica del Ministero di Viale Trastevere, che frustra e punisce gli anziani meritevoli e i giovani in grado di inserirsi degnamente nella docenza, incoraggiando di fatto a tutti i livelli la deresponsabilizzazione e il lassismo.

Che la riforma delle superiori non sia l'ultima spallata a quanto resta di una gloriosa tradizione, per rimanere poi sospesi nel vuoto, è l'unico auspicio che si possa formulare. Le spinte al nichilismo, per giovani e meno giovani, non mancano certo nella società contemporanea e italiana in particolare, e non piccolo segno dei tempi e del destino dell'Occidente è che ad esse abbia validamente contribuito e continui a dare il suo apporto il partito che si fregia del titolo di cristiano.

FRANCESCO PEZZUTO

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA

L'U.N.A.M.S. (Unione Nazionale Arti Musica Spettacolo) ha aderito alla F.I.S. In questo modo la Federazione Italiana Scuola ha un proprio rappresentante - la prof.ssa Liquori - nel Consiglio Nazionale della P.I. Ai colleghi Damiani e Liquori un cordiale saluto di benvenuto ed un augurio di buon lavoro.

Con l'inizio del nuovo anno scolastico si ripropone il problema dello straordinario obbligatorio nel limite delle tre ore, per supplire, colleghi assenti previsto dall'articolo 17 della legge 270/1982.

Il Sindacato Sociale Scuola si impegna perché la F.I.S. nel prossimo incontro col Ministro richieda la presentazione di un disegno di legge per modificare la normativa in vigore. Nel frattempo il Sindacato Sociale Scuola, sempre nell'ambito della F.I.S., si fa promotore della proposta di indire lo sciopero a tempo indeterminato per il servizio richiesto come straordinario obbligatorio.

Diritto di Sciopero

Autoregolamentazione

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della firma del nuovo contratto per il personale della scuola con il Governo, ha inviato alla F.I.S. il fonogramma che qui riproduciamo:

« Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da Dipartimento funzione pubblica - Servizio I.

At seguito conclusione accordo contrattuale concernente personale scuola invitasi far pervenire con urgenza codice autoregolamentazione diritto sciopero previsto articolo 11, legge 93/1983.

F.to: Gaspari ».

La richiesta della Presidenza del Consiglio conferma il pieno riconoscimento del nuovo organismo di presenza sindacale. Il Sindacato Sociale Scuola, che di tale organismo è parte integrante fin dalla sua fondazione, non nasconde un certo imbarazzo nel dover impostare un discorso di « autoregolamentazione » imposto dalla « Legge quadro » sul pubblico impiego, non trattandosi di semplice deontologia sindacale, ma di imporsi dei limiti politici che, alla lunga, possono rivelarsi un vero e proprio boomerang.

Noi pensiamo, infatti, che la « Legge quadro » abbia voluto imporre un limite al sindacato a salvaguardia di un sistema politico, al fine di assorbire ogni alternativa tendente a far scaturire un nuovo disegno istituzionale. Il Sindacato Sociale Scuola si impegna, nell'ambito della F.I.S., a far sì che nel corso del dibattito fra Governo e Sindacati la logica della collaborazione ad ogni costo sia sostituita da quella del continuo confronto.

Disposizioni Ministeriali

Data l'imminenza delle elezioni scolastiche suppletive e per il rinnovo degli organi di durata annuale, ripubblichiamo alcune circolari utili agli operatori scolastici:

(Circolare Ministeriale n. 290 del 10 novembre 1977)

Disponesi che l'autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste per le elezioni dei Consigli di Circolo ed Istituto, Consigli scolastici Distrettuali e Provinciali possa essere effettuata dai competenti Direttori didattici, Presidi, Dirigenti delle scuole non statali, Provveditori agli studi anche se detti candidati e presentatori siano sprovvisti di documento di riconoscimento, potendo essere effettuata sulla base della conoscenza personale dell'identità del soggetto da parte dell'autorità che procede all'autenticazione.

(Circolare Ministeriale n. 293 dell'11 novembre 1977)

Disponesi che il personale direttivo, docente e non docente delle scuole statali e personale dell'amministrazione scolastica periferica facente parte delle commissioni elettorali provinciali, distrettuali e di circolo ed istituto dei seggi elettorali possano recuperare in giorno feriale riposo festivo non goduto per adempimenti elezioni organi collegiali.

(Circolare Ministeriale n. 126 del 10 maggio 1978)

Riferimento quesiti pervenuti rilevati che art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, numero 416 prevede validità costituzione organi collegiali anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Conseguentemente elezioni suppletive possono essere effettuate solo nell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 22 D.P.R. 416/74 (surrogazione membri cessati nel caso di esaurimento delle liste) oppure nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti una ulteriore alterazione strutturale dell'organo collegiale (es.: componente genitori da cui deve essere eletto necessariamente il presidente nel consiglio di circolo o istituto, articolo 5 D.P.R. 416/74).

(Circolare n. 826 del 25 maggio 1979 in risposta ad un quesito posto al Ministero dal Provveditore agli Studi di Pisa)

In risposta alla nota a margine distinta, con la quale la S.V. in assenza di specifica previsione delle norme elettorali, ha posto all'esame di questo ufficio la questione relativa al criterio da seguire per la proclamazione del rappresentante di classe eletto nel consiglio di interclasse nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si concorda con il parere espresso sulla questione dalla

S.V. stessa. Il criterio da seguire nell'ipotesi predetta, quindi, è quello del sorteggio in analogia a quanto stabilisce l'art. 38 dell'O.M. 5 ottobre 1976 per l'elezione degli organi per i quali è consentita la presentazione di liste elettorali contrapposte.

Il criterio della precedenza a parità di voti del candidato più anziano d'età, infatti, non è mai previsto dalle norme elettorali citate ed è logico e legittimo, pertanto, che dovendosi ricorrere all'analogia si adotti un criterio specificamente previsto dalle norme elettorali vigenti.

(Circolare telegrafica n. 288 del 24 novembre 1979)

In relazione a quesiti pervenuti precisasi che rinvio elezioni componente studentesca in organi collegiali disposto con telex circolare n. 285 del 22 novembre 1979 non comporta alcuna modificazione a elezioni stessa componente o di altre componenti già svoltesi in precedenti turni elettorali in conseguenza delle quali occorre pertanto procedere a regolare costituzione organi collegiali eletti. Qualora in precedenti turni elettorali relativi a istituti istruzione secondaria e artistica superiori o a distretti scolastici componente studentesca non abbia espresso propria rappresentanza precisasi che organi collegiali sono egualmente da considerare validamente costituiti a norma art. 28 decreto presidenziale n. 416 del 1974.

Comunicasi inoltre che rimangono in carica, fino all'insediamento nuovi eletti, rappresentanti componente studentesca precedentemente eletti, con eccezione dei soli membri che abbiano perduto requisiti di eleggibilità: valgono, in ogni caso, disposizioni generali impartite con la circolare n. 239 del 19 settembre 1979, chiarita da lettera circolare prot. 2887 del 2 ottobre 1979.

Pregasi impartire conseguenti istruzioni.

Trasferimenti interprovinciali suppletivi su posti di dotazione organica aggiuntiva.

(Circolare Gabinetto P.I. n. 265 del 4 ottobre 1983).

Ultimate operazioni relative trasferimenti, passaggi ed assegnazioni definitive sede docenti scuole elementari e medie, ivi compresi docenti educazione fisica, questo Ministero habet proceduto at ricognizione disponibilità residue su posti dotazioni organiche aggiuntive anche con riferimento at consistenza numerica personale docente in servizio singole province nonché delle richieste trasferimento interprovinciale rimaste insoddisfatte.

Accertato che in alcune province non est stato interamente utilizzato contingente posti dotazioni organiche aggiuntive non destinato at concorso, mentre in altre tale contingente est risultato insufficiente per soddisfare esigenze

(Continua a pag. 2)

